

Comune di Caselle Landi
Provincia di Lodi



REGOLAMENTO COMUNALE **PER L'EROGAZIONE** **DI PRESTAZIONI SOCIALI**

-approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.25 del 22/09/2000;
-modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.6 del 15/02/2002;
-modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.4 del 30/01/2012 (modifica Capo V, soppressione Capo VIII , modifica art.38 e art. 40 comma 2).

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Caselle Landi esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art.25 del D.P.R. 24/07/1977 N.616 e dall'art.9 della Legge 8 giugno 1990 n.142, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Tali prestazioni o servizi possono rientrare nel campo di applicazione dell'Isee (Indicatore Situazione Economica Equivalente) mentre restano esclusi, finché la normativa non verrà cambiata: l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale, nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento assimilate.

L'Isee in attuazione del D.L.vo n.109 del 31/03/1998, fissa in via sperimentale per tre anni, criteri unificati per valutare la situazione economica di chi chiede la riduzione o esenzione dal pagamento per prestazioni o servizi sociali o assistenziali.

Il cittadino che richiede una prestazione o servizio agevolato deve obbligatoriamente autocertificare, in altre parole presentare la dichiarazione sostitutiva e deve sapere che il contenuto della stessa può essere oggetto di controllo.

Il cittadino con reddito che supera i limiti, che vuole il segreto oppure che non richiede prestazioni sociali agevolate (riduzioni o esenzioni), non deve compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè la modulistica relativa all'applicazione dell'Isee.

Possono richiedere le riduzioni delle quote di contribuzione i cittadini in regola con il pagamento dei tributi comunali, con le quote di partecipazione alla spesa per i servizi comunali, con il pagamento dei canoni di locazione e spese negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi dalle riduzioni i residenti che vivono in alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente, finché la loro posizione non viene regolata o cessa la condizione di occupazione abusiva.

Art.2 Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Caselle Landi attiva:

- 1) Un aiuto di natura economica;
- 2) Un servizio di assistenza domiciliare;
- 3) Un'integrazione della retta di ricovero per anziani ed handicappati in strutture protette;
- 4) L'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 5) Somministrazione pasti a domicilio;
- 6) Soggiorni climatici anziani;
- 7) Trasporto anziani alle strutture pubbliche sanitarie;
- 8) Trasporto e mensa scolastica;
- 9) Retta asilo nido.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art.3

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini Irpef.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) Il reddito;
- b) Il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero dei componenti	parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

- b) maggiorazione di 0.35 per ogni ulteriore componente;
- c) maggiorazione di 0.2 in caso di assenza del coniuge o presenza di figli minori;
- d) maggiorazione di 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) maggiorazione di 0.2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art.4

Modalità di calcolo del reddito

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini Irpef quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Mod. Unico rigo n.1; Mod. Unico rigo n.6; Mod Cud punto 1) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da Enti Previdenziali.

Salvo diversa disposizione legislativa, non vengono computati gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti.

- b) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali esiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- c) Il reddito figurativo di attività finanziarie, determinato applicando il tasso medio annuo dei titoli decennali del tesoro.

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

- 3. Da tale somma, qualora il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione si sottrae il canone annuo fino alla decorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164.57.

Art.5
Modalità di calcolo del patrimonio

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
- a) il patrimonio immobiliare è costituito dalla somma dei valori dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito per il calcolo dell'I.c.i. al 31/12 dell'anno precedente a quello della richiesta del beneficio.

Dal valore complessivo per ciascun fabbricato o terreno, si detrae fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31/12 per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo del mutuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, nel limite di € 51.645.69.

- b) Il patrimonio mobiliare è costituito dalla somma dei valori mobiliari in senso stretto (depositi bancari e postali, Bot, Cct, obbligazioni, buoni fruttiferi giacenti al 31/12 dell'anno precedente a quello della richiesta del beneficio; azioni, fondi comuni, partecipazioni azionarie italiane e estere, altri strumenti e rapporti finanziari ricavati dall'ultimo bilancio o rendiconto);

l'importo è approssimato per difetto a € 516.46 inferiore.

Dal valore complessivo si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493.71.

- c) Detratte le franchigie, il valore risultante di tutto il patrimonio è moltiplicato per un coefficiente pari al 20%.

CAPO III
AIUTI DI NATURA ECONOMICA

Art.6
Caratteristiche degli interventi

Il Comune di Caselle Landi attiva un sostegno alle condizioni economiche delle persone che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche o psichiche.

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto dei limiti di reddito fissati nel successivo art.7.

Art. 7
Limiti di reddito

Per poter beneficiare di aiuti di carattere economico nelle forme previste dall'articolo 2 del presente regolamento occorre essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Caselle Landi ed occorre disporre di un indicatore situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare, così come definito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento, nei limiti sotto indicati:

TABELLA BASE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

VALORE ISEE	% PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Fino a euro 6197.48	0
Da euro 6197.48 a euro 7746.85	25
Da euro 7746.85 a euro 9296.22	50
Da euro 9296.22 a euro 10329.14	75
Oltre euro 10329.14	100

Art. 8
Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Responsabile del servizio corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi delle legge 4/01/68 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art.4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Ente e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 9

Beni mobili registrati

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrati ai sensi dell'art.2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art.10

Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni.

All'occorrenza potrà essere chiesto il parere della Commissione Affari Sociali di cui all'art.14 primo comma lettera c).

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Responsabile del Servizio.

Nella formulazione del progetto terrà conto anche di eventuali documentate spese socio-sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Art.11

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti di cui all'art.433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti e affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art.12

Assegnazione dell'assistenza economica – modalità e limiti

Il Responsabile del Servizio sulla base del progetto di intervento da lui predisposto e delle disponibilità di Bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art.13 Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla formale comunicazione del diniego o di concessione inadeguata.

Art.14 Commissione Servizi Sociali

La Giunta Comunale nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente Regolamento;
- b) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- c) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente Regolamento.

La commissione è composta da:

- a) Assessore ai Servizi Sociali, delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente
- b) Commissione Anziani.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dal Sindaco neo eletto o riconfermato.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art.15 Esito del ricorso

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo per non oltre 60 giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Dirigente del settore dà attuazione del progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO IV ASSISTENZA DOMICILIARE

Art.16 Definizione

Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;

- b) ad anziani inseriti in nuclei famigliari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni famigliari;
- d) a persone in condizione di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art.17 Finalità

Il servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art.18 Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associata di cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione
- d) preparazione pasti
- e) prestazioni di lavanderia
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzioni di pratiche, ecc...)
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'anziano assistito.

Art.19 Ammissione al servizio

L'Ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata a prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli artt. 3 e seguenti del presente regolamento. L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art.20 Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- autonomia funzionale;
- risorse familiari;
- condizioni economiche dell'interessato;

- condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art.21

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano al costo del servizio come previsto dall'art.7 del presente regolamento.

La valutazione della condizione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art.3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Art.22

Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.11.

In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Comune in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio di quella rappresentata nella tabella base come fascia gratuita (art.7).

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento, eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art.23

Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare.

I termini procedurali sono quelli stabiliti nell'art.15.

Art.24

Assistenza Domiciliare Integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammetta al servizio l'anziano, il Comune provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art.16, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

Art.25

Pasti a domicilio

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato ad anziani e disabili che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del Servizio con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia gratuita della tabella base indicata all'art.7 del presente regolamento, diminuita del 50%, il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia.

Negli altri casi è a pagamento.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art.3 e seguenti del presente regolamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura prevista per l'assistenza domiciliare.

CAPO V

INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI O HANDICAPPATI IN STRUTTURE PROTETTE

Art.26 DEFINIZIONE

1-Per integrazione della retta di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (R.s.a.), accreditate ai sensi dell'art.16 commi 2 e 3 della L.R. 12/03/2008 n.3, si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, con lo scopo di garantire il corretto e completo percorso assistenziale a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. 8/11/2000 n.328 e degli artt. 8, comma 4, e 13, comma 1, lett.c), della L.R. 12/03/2008 n.3.

2-L'integrazione avviene solo nel caso in cui l'utente e il proprio nucleo familiare si trovino in una situazione economica, valutata ai sensi dell'art.3 del D Lgs 109/98, tale da non consentirgli di sostenere interamente l'onere relativo al pagamento della retta.

Art.27 DESTINATARI

1-I destinatari dell'intervento sono i soggetti residenti nel comune di Caselle Landi per cui si renda necessario il ricovero in R.s.a.

2-Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in R.s.a., l'eventuale intervento spetterà al Comune di ultima residenza.

Art.28 MODALITA' DELL'INTERVENTO

1-L'intervento del Comune consiste nel pagamento dell'integrazione della retta di ricovero nelle R.s.a., previo accertamento della situazione economica del soggetto richiedente.

2-L'intervento del Comune è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa dalle R.s.a., secondo le modalità concordate con la struttura che accoglie l'ospite, prima della sua ammissione.

3-L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

- richiesta formulata per iscritto dal diretto interessato o, qualora non ne sussistano le condizioni psico-fisiche, da un suo familiare/tutore/amministratore di sostegno, e fatta pervenire al Comune tramite la R.s.a.;
- importo della retta;
- attestazione Isee;

- indennità di accompagnamento o pensione di invalidità;
- pensioni per ciechi e per sordomuti;
- rendite Inail-Inps o di altro ente;
- pensione e/o assegno sociale;
- eventuali pensioni estere percepite;
- dichiarazione di eventuali donazioni immobiliari disposte a favore di terzi;
- estratto conto al 31 dicembre dell'anno precedente di depositi bancari o postali; dovranno essere dichiarati tutti i beni mobili posseduti (titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi, etc.);
- elenco dei nominativi dei parenti e dei donatari tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433, 434, 437 e 438 del Codice Civile.

4-Non verrà presa in considerazione, ai fini dell'integrazione, qualsiasi domanda presentata presso Strutture la cui retta sia superiore alla retta media ponderata, incrementata del 5%, fornita dall'Asl per la Provincia di Lodi.

5-Non sussistono i presupposti per richiedere un'integrazione alla retta di inserimento residenziale, ove si verifichi una disponibilità economica in eccedenza della somma di € 3.000,00 o la proprietà di beni immobili, per i quali non esistano concrete difficoltà alla loro monetizzazione.

6-Nel caso in cui il Comune abbia concesso contributi di integrazione retta a ospiti in attesa di riconoscimento di pensione, indennità o altro, si procederà al recupero sugli arretrati spettanti all'ospite.

7-In casi di eventuale decesso dell'ospite, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero a valere sul patrimonio dell'assistito stesso e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta.

8-Il Servizio Sociale comunale provvede agli accertamenti e verifiche di competenza durante la fase istruttoria.

Il Comune si riserva di richiedere alla Guardia di Finanza di effettuare accertamenti e indagini al fine di verificare la corrispondenza tra la reale situazione economica del richiedente e quella dichiarata.

9-E' obbligo del diretto interessato, o di un suo familiare delegato/tutore/amministratore di sostegno, e della Struttura Residenziale comunicare qualsiasi variazione economica subentrata nel corso dell'anno.

Art.29 CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

1-L'amministrazione Comunale convoca preliminarmente gli obbligati agli alimenti (parenti e donatori), individuati ai sensi degli artt. 433, 434, 437 e 438 del Codice Civile, al fine di coinvolgerli nel progetto assistenziale e, in base alle loro possibilità, ottenere un'assunzione di responsabilità nel far fronte alle esigenze a carattere economico avanzate dal richiedente.

2-Qualora nessuno, tra gli obbligati agli alimenti individuati dall'Amministrazione Comunale, possa integrare la retta, in base alla propria situazione familiare ed economica, verrà acquisita agli atti una dichiarazione relativa a tale impossibilità.

3-Gli stessi obbligati agli alimenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni relative alla propria situazione familiare ed economica intercorse.

Art.30 AMMISSIONE ALL'INTERVENTO

1-L'Ammissione all'intervento di integrazione retta avviene, su proposta dell'Assistente Sociale, con deliberazione della Giunta Comunale.

2-L'intervento ha durata annuale ed è rinnovabile con apposito atto, previa verifica del permanere dei requisiti socio-economici previsti dal presente Regolamento.

3-L'intervento di integrazione retta sarà soggetto a modifica anche in corso d'anno, qualora si verificano variazioni economiche del soggetto richiedente.

Art.31 DISPOSIZIONI FINALI

1-A decorrere dal 1/01/2012 l'Amministrazione comunale procederà alla revisione di ogni situazione per la quale già interviene con una integrazione retta, applicando le norme stabilite dal presente Regolamento.

Art.32
Soppresso

CAPO VI INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Art.33
Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, auto realizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art.34
Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico.

Art.35
Modalità di attuazione

La Giunta Comunale, in sede di formulazione del piano esecutivo di gestione, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria per gli interventi lavorativi protetti.

Il medesimo organo, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro

ambiente protetto a cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il servizio assistenza sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in una esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

a) la condizione psico-fisica del soggetto;

b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;

c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.

Il Responsabile del Servizio, sulla base delle risorse finanziarie, del piano comunale degli inserimenti, della disponibilità della cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale.

Art.36

Oneri

Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.

La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Cooperativa Sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti.

CAPO VII SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI

Art.37

Definizione

Per servizio soggiorni climatici si intende il soggiorno, per uno o più giorni, di cittadini residenti nel comune di Caselle Landi in un luogo di villeggiatura in Italia.

Art.38

Finalità

La finalità del servizio (.....soppresso) è quella di incentivare la socializzazione fra le persone anziane del Comune nonché di favorire il mantenimento di un buono stato di salute delle stesse.

Art.39

Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio soggiorni climatici è disposta fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento.

Art.40

Partecipazione al costo del servizio

I beneficiari del servizio soggiorni climatici parteciperanno al costo del servizio secondo i limiti di

reddito rappresentati nella seguente tabella:

VALORI ISEE	% partecipazione alla spesa
Fino a € 6.198.48	70
Da € 6.198.48 a € 7.746.85	80
Da € 7.746.85 a € 9.296.22	90
Oltre € 9.296.22	100

(2° comma: soppresso)

(Capo VIII: soppresso)

**CAPO IX
TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA**

Art.46
Definizione

Per trasporto e mensa scolastica si intende un servizio che il Comune mette a disposizione di tutti gli alunni residenti nel Comune di Caselle Landi.

Art.47
Finalità

La finalità del servizio è quella del trasporto degli alunni dalla propria abitazione alla scuola con mezzi comunali o con autobus privati.

Consentire agli alunni di poter consumare un pasto caldo in adeguate strutture quando effettuano l'orario a tempo pieno.

Art.48
Ammissione al servizio

L'ammissione al servizio è prevista per tutti gli alunni su richiesta dei genitori.

Alla domanda di accesso ai servizi dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definito dall'art.3 e seguenti del presente regolamento.

Art.49
Costo della spesa

Il costo del servizio è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Art.50
Partecipazione al costo

I beneficiari del servizio trasporto e mensa scolastica partecipano al costo del servizio secondo i limiti di reddito rappresentati nella seguente tabella:

VALORE ISEE	% di partecipazione alla spesa
Fino a € 4131.66	50
Da € 4131.66 a € 6197.48	80
Da € 6197.48 a € 7746.85	90
Oltre € 7746.85	100

CAPO X ASILO NIDO

Art.51 Definizione

Il Comune di Caselle Landi in convenzione con altri comuni ha attivato il servizio di Asilo Nido presso il Comune di Corno Vecchio.

Art.52 Finalità

La finalità del servizio è quella di permettere ai genitori con figli in età prescolare di usufruire di detta struttura.

Art.53 Ammissione

L'ammissione al servizio è disponibile per tutti i bambini su richiesta dei genitori residenti nel nostro Comune.

Art.54 Partecipazione al costo

I beneficiari del servizio di Asilo Nido partecipano al costo del servizio secondo i limiti di reddito rappresentati nella tabella seguente:

VALORI ISEE	% partecipazione alla spesa
Fino a € 10329.14	80
Da € 10329 a € 12911.42	90
Oltre € 12911.42	100

CAPO XI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art.55 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa a comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o ai privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art.56 Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti a carico del servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività. Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.
